

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
II^a SEZIONE
L.N.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 184/CGF (2010/2011)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 18 febbraio 2011, ha adottato le seguenti decisioni:

1° Collegio composto dai Signori:

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Prof. Emanuele Conte, Dr. Franco Massi – Componenti; Dr. Giuseppe Gualtieri – Rappresentante A.I.A; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

1) RICORSO DELLA S.S. MILAZZO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE D'AMICO FRANCESCO ANDREA SEGUITO GARA LATINA/MILAZZO DEL 31.1.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 112/DIV del 1.2.2011)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.S. Milazzo di Milazzo (Messina) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2) RICORSO DEL CALCIO LECCO 1912 AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA MONTICHIARI/LECCO DEL 6.2.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 115/DIV dell'8.2.2011)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Calcio Lecco 1912 di Lecco e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2° Collegio composto dai Signori:

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Prof. Emanuele Conte, Dr. Roberto Caponigro – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

3) RICORSO DELLA SALERNITANA CALCIO 1919 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE D'ALTERIO SALVATORE SEGUITO GARA SALERNITANA/PERGOCREMA DEL 6.2.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 115/DIV del 8.2.2011)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Salernitana Calcio 1919 di Salerno e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4) RICORSO DEL SIG. CIACCIA DAVIDE AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA ATLETICO ROMA/FOLIGNO DEL 7.2.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 115/DIV dell'8.2.2011)

La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dal signor Ciaccia Davide e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

5) RICORSO DELL'A.A. ATLETICO ROMA F.C. AVVERSO LE SANZIONI:

- **DELL'INIBIZIONE A TUTTO IL 30.9.2011 AL SIG. CIACCIA DAVIDE;**
- **DELL'INIBIZIONE A TUTTO IL 30.6.2011 AL SIG. CIACCIA MARIO;**
- **DELL'INIBIZIONE A TUTTO IL 31.3.2011 AL SIG. APPETITI FABIO;**
- **DELL'INIBIZIONE A TUTTO IL 31.3.2011 AL SIG. GIUFFRÈ VINCENZO;**
- **DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE AL SIG. INCOCCIATI GIUSEPPE;**
- **DELL'AMMENDA DI €2.500,00 ALLA SOCIETÀ;**

INFLITTE SEGUITO GARA ATLETICO ROMA/FOLIGNO DEL 7.2.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 115/DIV dell'8.2.2011)

La C.G.F. separato preliminarmente il ricorso come sopra proposto dall'A.A. Atletico Roma F.C. di Roma in 6 distinti appelli dichiara:

- 1) Parzialmente accolto il ricorso proposto per il signor Davide Ciaccia e, per l'effetto, riduce la sanzione dell'inibizione inflitta a tutto il 30.6.2011;
- 2) respinge il ricorso proposto per il signor Mario Ciaccia;
- 3) respinge il ricorso proposto per il signor Fabio Appetiti;
- 4) parzialmente accolto il ricorso proposto per il signor Vincenzo Giuffrè e, per l'effetto, riduce la sanzione dell'inibizione inflitta a tutto il 15.3.2011;
- 5) accolto il ricorso proposto per il signor Giuseppe Incocciati e, per l'effetto, riduce la sanzione della squalifica inflitta a 1 giornata di gara;
- 6) parzialmente accolto il ricorso proposto dalla reclamante e, per l'effetto riduce la sanzione dell'ammenda inflitta a €1.500,00.

Dispone addebitarsi le tasse reclamo per i ricorsi nn. 2) e 3).

Dispone restituirsi le tasse reclamo per i ricorsi nn. 1) 4) 5) e 6).

IL PRESIDENTE
Piero Sandulli

Publicato in Roma il 18 febbraio 2011

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete